

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

TITOLO I – OGGETTO E PRESUPPOSTO

Capo unico Presupposto e classificazione del comune di SESTRI LEVANTE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Presupposto del Canone

Articolo 3 - Definizioni oggettive

Articolo 4 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

TITOLO II – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Capo Primo: Tipologia delle occupazioni

Articolo 5 - Tipologia di occupazioni

Articolo 6 - Occupazioni d'urgenza

Capo secondo: Procedimento amministrativo

Articolo 7 - Domanda di occupazione

Articolo 8 - Spese di istruttoria e sopralluogo

Articolo 9 - Istruttoria della domanda

Articolo 10 - Conclusione del procedimento

Articolo 11 - Contenuto del provvedimento di concessione e di autorizzazione

Articolo 12 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

Articolo 12 Bis - Norme per l'esecuzione dei lavori

Articolo 13 - Sospensione e modificazione delle concessioni e autorizzazioni

Articolo 14 Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

Articolo 15 Subentro nella concessione e nell'autorizzazione

Articolo 15 B i s Disposizioni particolari per tende da sole

Articolo 16 Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e dell'autorizzazione

Articolo 17 Occupazioni abusive e rimozione delle opere

Articolo 18 Procedure per particolari occupazioni

Articolo 19 Passi Carrabili

Articolo 20 Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino

TITOLO III – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL’AMBITO COMUNALE, NONCHE’ DEL NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI AUTORIZZABILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA O LA RELATIVA SUPERFICIE

Capo Primo: Superficie e tipologie

Articolo 21 Suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari

Articolo 22 Definizione impianti e/o mezzi pubblicitari autorizzabili

Articolo 23 Pubblicità varia

Articolo 24 Richiamo alle caratteristiche di cui al Codice della Strada ed al PGI

Capo secondo: procedimento amministrativo, limitazioni e divieti

Articolo	2	Autorizzazione
lo	5	
Articolo	2	Rilascio dell’autorizzazione
lo	6	
Articolo	2	Procedura per il rilascio del nulla osta
lo	7	
Articolo	2	Termine per l’installazione
lo	8	
Articolo	2	Norme per l’esecuzione dei lavori
lo	9	
Articolo	3	Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari
lo	0	
Articolo	3	Sospensione delle autorizzazioni
lo	1	
Articolo	3	Durata dell’autorizzazione, rinnovo ed estinzione

lo	2	
Artico	3	Modifica, rinuncia e revoca
lo	3	
Artico	3	Obblighi del titolare dell'autorizzazione e cause di
lo	4	decadenza
Artico	3	Limitazioni, divieti e vincoli paesaggistici e ambientali
lo	5	
Artico	3	Concessioni
lo	6	
Artico	3	Diffusione abusiva
lo	7	
Artico	3	Rimozione d'urgenza e previa
lo	8	diffida
Artico	3	Difformità messaggi pubblicitari
lo	9	
Artico	4	Vigilanza
lo	0	
Artico	4	Dichiarazione
lo	1	

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL CANONE

Capo primo – determinazione del Canone, esenzioni, riduzioni e versamento

Artico	4	Soggetto tenuto al pagamento del Canone
lo	2	
Artico	4	Determinazione della superficie per le occupazioni
lo	3	
Artico	4	Occupazioni con passi carrabili
lo	4	
Artico	4	Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti e di
lo	5	impianti di ricarica di energia elettrica
Artico	4	Attività edile
lo	6	
Artico	4	Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni
lo	7	
Artico	4	Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere
lo	8	

Articolo	4	Criteria determinativi della tariffa del Canone per la diffusione dei
lo	9	
		messaggi pubblicitari
Articolo	5	Tariffe annuali e tariffe giornaliere standard
lo	0	
Articolo	5	Regole per la quantificazione del Canone
lo	1	
Articolo	5	Riduzioni della tariffa standard per le occupazioni
lo	2	
Articolo	5	Casi particolari
lo	3	
Articolo	5	Riduzioni delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari
lo	4	
Articolo	5	Maggiorazioni della tariffa per la diffusione di messaggi
lo	5	pubblicitari
Articolo	5	Esenzioni
lo	6	
Articolo	5	Modalità e termini per il versamento
lo	7	
Articolo	5	Controllo sui versamenti e comunicazione di addebito
lo	8	

Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni

Articolo	5	Servizio pubbliche affissioni
lo	9	
Articolo	6	Modalità per le pubbliche affissioni
lo	0	
Articolo	6	Affissioni di urgenza, festive e notturne
lo	1	
Articolo	6	Determinazione della tariffa del Canone per le pubbliche
lo	2	affissioni
Articolo	6	Riduzioni ed esenzioni
lo	3	
Articolo	6	Spazi privati per le affissioni
lo	4	

Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione

coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

Artico lo	6 5	Funzionario responsabile
Artico lo	6 6	Accertamento
Artico lo	6 7	Sanzioni e indennità
Artico lo	6 8	Riscossione coattiva
Artico lo	6 9	Rimborsi
Artico lo	7 0	Interessi sugli accertamenti
Artico lo	7 1	Contenzioso
Artico lo	7 2	Disposizioni finali e transitorie

TITOLO PRIMO – OGGETTO E PRESUPPOSTO

Capo unico

Presupposto e classificazione del comune di SESTRI LEVANTE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato "Canone" istituito ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

2 Il Canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il Canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province ed è comunque comprensivo di qualunque Canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, il cui corrispettivo pattuito rimane dovuto in quanto non sostituito dal Canone.

3 Ai sensi dell'art.1 co.818 della L. n.190/2019, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati del Comune di Sestri Levante, individuabili a norma dell'art.2, comma 7 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n.285/92.

4 Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune di Sestri Levante, suddiviso in categorie in base all'importanza della zona di occupazione e/o diffusione, e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi

comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.

Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative alle disposizioni tecniche per l'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra norma, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche fino alla loro scadenza, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente Canone.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1 Il presupposto del Canone è:

- a)** l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nonché delle aree private sulle quali risulta costituita servitù di uso pubblico;
- b)** la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2 L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune ad entrambi i presupposti, sicché, nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 3

Definizioni oggettive

1 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

-per **“suolo pubblico”** e **“spazi ed aree pubbliche”** si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune di Sestri Levante quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) comprese condutture e impianti, e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale conformemente agli artt.1158 e seguenti del Codice Civile, per *dicatio ad patriam* e cioè per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo volontariamente l'area a disposizione della collettività; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio;

-per **“diffusione di messaggi pubblicitari”** si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi; nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni). Rientra, pertanto, nella debenza del Canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere, indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e

propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche non richiamano la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Articolo 4

Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, il Comune di Sestri Levante appartiene alla classe "*comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti*" come da suddivisione di cui al comma 826 dell'art.1 della L. n.160/2019.

2 Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone ai fini dell'occupazione, è suddiviso, in base all'importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e lavorativo, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, come indicato nella planimetria in **Alleg. A** al presente Regolamento:

I categoria: comprende le strade, gli spazi e le aree pubbliche ricadenti nella zona colorata in rosso;

II categoria: comprende le strade, gli spazi e le aree pubbliche ricadenti nella zona colorata in blu;

III categoria: comprende le strade, gli spazi e le aree pubbliche ricadenti nella zona colorata in azzurro;

IV categoria: comprende le strade, gli spazi e le aree pubbliche ricadenti nella zona colorata in arancione;

V categoria: comprende le strade, gli spazi e le aree pubbliche ricadenti nella zona colorata in verde;

VI categoria: comprende le strade, gli spazi e le aree pubbliche ricadenti nella zona non colorata.

4. A ciascuna categoria, con la delibera di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe del Canone, è assegnato un **coefficiente** che tiene conto della particolare utilizzazione del suolo pubblico in ragione della tipologia di occupazione.

5 Ai fini della determinazione del Canone per la diffusione del messaggio pubblicitario, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti categorie:

a) categoria speciale. Appartengono ad essa le sotto indicate vie:

Lungomare Descalzo, Via Milano, Via Torino, Via Vittorio Veneto, Via Martiri della Libertà, Via XX Settembre, Piazza Bo, Via Asilo Maria Teresa, V.le Rimembranza, Via P. Queirolo, Via Penisola di Ponente, Via Penisola di Levante, Vico Coro, Vico Pozzetto, Via dell'Educandato, Via Cittadella, Via Portobello, Piazza Matteotti, Via Byron, Via Andersen, Via XXV Aprile, Vico Cappellini, Piazza Marsala, Via Garibaldi, Vico Lombardo, Vico Marina di Ponente, Via Palestro, Vico Macelli, Piazza Cavour, Piazzetta Rizzi, Via Cappuccini, Vicolo Miramare, Vico Bottone, Via della Chiusa, C.so Colombo, Viale Dante (compresa Galleria Spagnoli), Via Stati Uniti, Via Unione Sovietica, Piazza Aldo Moro, Piazza Repubblica, Via Fascie, Piazza S. Antonio, Piazza Italia, Via Nazionale, Via Mazzini;

b) categoria normale: appartengono ad essa tutte le altre vie incluse nel restante territorio comunale.

6. A ciascuna Categoria, con la delibera di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe del Canone, è assegnato un coefficiente che tiene conto della localizzazione territoriale dell'impianto e mezzo pubblicitario, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, nonché della particolare tipologia dell'impianto/mezzo pubblicitario.

TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Capo Primo: Tipologia delle occupazioni

Articolo 5 Tipologia di occupazioni

1 Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art. 3 del presente Regolamento, in via permanente o temporanea, deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee nonché l'autorizzazione per gli impianti e mezzi pubblicitari.

2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di **concessione**, sia non inferiore all'anno solare. Si intendono temporanee le occupazioni permanenti qualora l'attività o l'uso per cui è stata concessa l'occupazione venga esercitata per un periodo inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare, in tal caso il concessionario è tenuto alla rimozione di qualsiasi manufatto nel periodo di mancato utilizzo.

3. Sono **temporanee ovvero giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di **autorizzazione**, sia inferiore all'anno solare e ciò anche se periodiche e possono essere rilasciate per più annualità.

4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle **occasionali**, per le quali nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana, la domanda non occorre per le occupazioni di seguito indicate, a condizione che tali occupazioni non comportino il posizionamento di segnaletica stradale e che non siano relative ad aree già richieste da altri soggetti:

- a) occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante con soste fino a sessanta minuti in ogni singola strada;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose, sempre che non attraversino la sede stradale;
- d) occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a due ore con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- e) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in

occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi;

f) occupazioni per operazioni di trasloco non superiori alle due ore;

g) occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle due ore;

h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

Per le occupazioni di cui alle lettere d), f) e h) resta, comunque necessaria una semplice comunicazione.

5. Sono occupazioni **abusive** quelle:

a) realizzate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione comunale ovvero in difetto di comunicazione se non necessario il rilascio del titolo amministrativo e/o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;

d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;

e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità Pubblica la sospensione delle attività cui sono connesse;

f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo deroghe di legge e il sub ingresso.

Ai fini della determinazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo e nella misura strettamente necessaria, in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del suo Regolamento attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle

sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo e dal Regolamento di Polizia Urbana.

8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I, del D. Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001 e succ.ve modificazioni) e alla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.

Articolo 6

Occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia resa necessaria per cause di forza maggiore o per motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili, di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose o persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima chiesto ed ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.

2. In tale caso, oltre alla domanda in sanatoria da presentare entro cinque giorni dall'occupazione d'urgenza, secondo le disposizioni dell'art.7 del presente Regolamento, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta al Comune via mail, pec o al comando Polizia Municipale e di indicare nella medesima l'ubicazione, la superficie, la durata presunta dell'occupazione, da specificare poi, esattamente nella domanda in sanatoria. Ad eccezione delle aziende di erogazione di pubblici servizi, l'interessato ha inoltre l'obbligo di indicare, nella citata comunicazione, gli elementi oggettivi, causa delle predette situazioni di emergenza e di pericolo imminenti.

3. L'Ufficio comunale competente in ragione della tipologia dell'occupazione provvederà ad accertare se esistevano le condizioni per l'occupazione d'urgenza e al rilascio del provvedimento in sanatoria adeguatamente motivato e previo pagamento del Canone se dovuto. Saranno considerate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza.

4. Nei casi di cui al comma 1, l'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagi o pericoli per gli utenti della strada, compresa un'adeguata segnaletica, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si

devono osservare anche nel caso di interventi su strade non aperte alla circolazione veicolare, se si rende necessario tutelare l'incolumità pubblica e privata.

5. Copia della comunicazione di cui al comma 2, in quanto titolo provvisorio giustificativo dell'occupazione, deve essere conservato presso il luogo in cui si verifica l'occupazione stessa e deve essere esibita agli agenti addetti al controllo.

Capo secondo: Procedimento amministrativo

Articolo 7

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 3 del presente Regolamento in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare al Comune, tramite l'ufficio protocollo, anche a mezzo pec, la domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione. Tale domanda, eventualmente integrata con documentazione e notizie che l'ufficio competente richiederà, vale anche quale presupposto per l'eventuale emissione di apposita ordinanza ex D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni relative al Nuovo Codice della Strada. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda deve essere presentata, in tempo utile, per consentire la conclusione del procedimento entro il termine di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

2. La predetta domanda, in bollo deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso, nonché la pec se soggetto obbligato;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore, nonché la pec se soggetto obbligato;
- c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi.
- d) l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o

- del bene che si richiede di occupare;
- e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
- f) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
- g) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- h) la dichiarazione in cui il richiedente accetta tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nelle leggi in vigore, nonché eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
- i) l'impegno a versare, su richiesta, l'eventuale cauzione che l'Ufficio concedente ritenesse opportuna.

3. L'istanza di rilascio di titolo autorizzatorio per l'occupazione permanente o temporanea e per ogni modifica a quelle esistente, per i manufatti e gli arredi posti sui marciapiedi e/o aree pedonali e carreggiate e per l'installazione all'esterno di attività commerciali di vasi, fioriere, arredi in genere, vetrinette espositive dovrà essere corredata da un progetto che, nelle scale adeguate, mediante disegni quotati e mediante relazione descrittiva, rappresenti:

- lo stato dei luoghi prima e dopo l'inserimento della soluzione proposta;
- i dettagli dei manufatti e degli elementi di arredo (anche mediante la proposizione di cataloghi);
- i dettagli costruttivi delle opere incidenti sul suolo pubblico in modo da consentire l'espressione di un motivato parere sotto i diversi aspetti: disciplina del traffico, valutazione paesistico ambientale, tutela dei beni pubblici interessati;
- documentazione fotografica dei luoghi e degli elementi con i quali si intende occupare.

Nel caso di occupazioni che necessitano il rilascio di autorizzazione paesaggistica, sarà obbligatorio allegare all'istanza la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia.

La domanda relativa ad occupazioni permanenti o ad occupazioni temporanee che implicano la rottura di suolo pubblico o l'installazione di ponteggi e simili deve essere corredata di uno stralcio della carta tecnica comunale in scala 1:500 oppure 1:2000, con l'indicazione dell'area di occupazione e dei documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Fatta eccezione per le istanze di passo carrabile, alle suddette domande deve inoltre essere allegata una planimetria di dettaglio dell'occupazione in scala da 1:50 a 1:200. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

4. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto da parte dell'Amministrazione comunale. Mentre nel caso di proposizione della domanda a mezzo pec, la data di ricevimento è quella dell'avvenuta consegna della pec.

5. E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.

6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione/autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune di Sestri Levante per canoni pregressi afferenti l'occupazione di spazi pubblici. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In tal caso l'Ufficio competente al rilascio del titolo amministrativo richiesto notifica il richiedente della causa ostativa, invitandolo alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

Articolo 8

Spese di istruttoria e sopralluogo

1. Le spese di istruttoria e sopralluogo relative ad ogni domanda di autorizzazione/ concessione sono poste a carico del richiedente. Tali spese sono dovute al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda.

2. Ad ogni domanda di occupazione, deve essere allegata, pena la sua improcedibilità, la ricevuta di versamento dell'importo richiesto a titolo di rimborso spese. L'istanza sprovvista della ricevuta di versamento, se non verrà integrata con la presentazione della predetta ricevuta verrà archiviata, in quanto il mancato pagamento s'intenderà come rinuncia a quanto richiesto.

In attesa della predetta integrazione la richiesta di occupazione suolo perderà ogni eventuale diritto di priorità ed i termini per la conclusione del procedimento di cui all'art. 9, decorreranno dalla data di ricevimento della suddetta ricevuta di pagamento.

3. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei

rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti, nonché le modalità di pagamento e i casi di esonero sono determinati con atto della Giunta Comunale.

4. L'ammontare delle spese suddette è rivalutato annualmente sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato al 31 Ottobre dell'anno precedente.

Articolo 9 Istruttoria della domanda

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse, come di seguito individuato:

a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile allo Sportello Unico Attività Produttive;

b) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi

carrabili o accessi pedonali all'Ufficio di Polizia Municipale;

c) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi all'Ufficio Tecnico;

d) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili allo Sportello Unico Attività Produttive;

e) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi e impianti in genere, di cui al precedente punto c), riguardanti l'esercizio di attività

commerciali, culturali, ricreative, sportive, e simili, all'Ufficio di Polizia Municipale;

f) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, all'Ufficio di Polizia Municipale.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo pec fino alla ricezione della documentazione richiesta i termini procedurali sono da considerarsi sospesi. Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine concesso, la domanda verrà rigettata.

3. Per quanto concerne i procedimenti gestiti dallo Sportello Unico Attività Produttive, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, l'istanza, sentita la Giunta Comunale, dovrà essere sottoposta al parere vincolante di:

- Comando Polizia Municipale
- Servizio Manutenzione (eventuale)
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata

Ad avvenuta ultimazione delle opere il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comando Polizia Municipale per l'effettuazione di un sopralluogo di verifica sulla conformità di quanto realizzato. In caso di installazione ricadente in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, lo Sportello Unico Attività Produttive, contemporaneamente, gestirà il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica secondo i termini di legge.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è quello sotto indicato decorrente dalla data di presentazione della domanda:

- a) 90 giorni per le occupazioni permanenti;
- b) 30 giorni per le occupazioni temporanee.

Il termine è sospeso nel caso in cui occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione nonché dalla richiesta di pagamento del canone fino alla comunicazione di avvenuto pagamento da parte del richiedente secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee, nel caso non sia richiesto il pagamento del canone, la concessione può essere rilasciata anche in forma estremamente semplificata, tramite apposizione con timbro sulla domanda di autorizzazione, redatta nei modi di cui all'art. 7, della dicitura "concessa", corredata dalla data, dal numero di registro e dalla firma del titolare dell'ufficio competente al rilascio.

6. Salvo per i casi previsti di occupazione d'urgenza, la ricezione da parte del richiedente del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante e il suo rilascio è subordinato alla corresponsione del Canone, se dovuto, nonché di tutte le pendenze pregresse concernenti le entrate tributarie e patrimoniali del Comune.

7. Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario, quest'ultimo deve provvedere ai sensi del presente articolo ed è possibile conferire a questi anche l'intera o parte della gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall'Ufficio comunale competente.

Articolo 10

Conclusione del procedimento

- 1.** La liquidazione del Canone dovuto in ragione della domanda è affidata all'Ufficio Tributi, il quale ricevuta la richiesta dal responsabile del procedimento, provvederà alla liquidazione del Canone dovuto dandone sollecita comunicazione al predetto responsabile.
- 2.** Il Responsabile del Procedimento, comunica a mezzo pec o altra modalità che ne garantisca la conoscenza per il destinatario, la liquidazione del Canone dovuto al richiedente invitandolo al sollecito pagamento ed al deposito della attestazione di pagamento, rappresentando che fino al momento del pagamento il titolo richiesto non sarà rilasciato.
- 3.** Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, ed acquisita l'attestazione dell'Ufficio Tributi di regolarità della posizione tributaria del richiedente, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Responsabile del Servizio per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

Articolo 11

Contenuto del provvedimento di concessione e di autorizzazione

- 1.** l'atto di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) gli elementi previsti al precedente art.7 comma 2;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione/autorizzazione;
 - c) l'obbligo di corrispondere il Canone, alle scadenze successive al rilascio;
 - d) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.
 - e) l'eventuale obbligo di versamento della cauzione entro congruo termine
 - f) la dicitura: " fatti salvi i diritti di terzi".

Articolo 12

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. Le concessioni si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2 Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione/autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione/autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
- b) custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato; Per la mancata presentazione dei predetti titoli il responsabile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 27 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) ripristinare il suolo oggetto della concessione / autorizzazione a proprie spese, qualora dall'occupazione derivino danni al medesimo;
- e) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione / autorizzazione;
- f) versamento del Canone alle scadenze previste;
- g) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa e correttamente ed esercitare l'attività nei limiti e nello spazio concesso senza intralcio o disturbo.

3. Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle prescrizioni tecniche previste dalla legge, dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo, nonché ai regolamenti comunali disciplinanti la specifica tipologia di occupazione.

4. Le occupazioni di suolo pubblico non devono intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie o piazze o spazi pubblici, creando intralcio alla circolazione o impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici o privati. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, veicoli e persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività industriali, commerciali e simili devono sgombrare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile, restituendolo al libero transito.

Articolo 12 - Bis

Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Tutti i lavori necessari per l'uso della concessione, nonché per il ripristino della sede viabile, dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario, a perfetta regola d'arte e, quando occorra, anche sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico.

2. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario;

3. Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della sede stradale deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salvo eccezioni o cause di forza maggiore, le quali di volta in volta, saranno motivatamente autorizzate dal Sindaco.

4. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

Articolo 13

Sospensione e modificazione delle concessioni e autorizzazioni

1 È facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle concessioni e/o autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, nonché di modificare le concessioni e/o autorizzazioni imponendo nuove condizioni.

2 La modifica o la sospensione del provvedimento di concessione/autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del Canone corrisposto in anticipo, senza corresponsione di interessi o quant'altro, limitatamente alla quota riferita alle mensilità successive a quella in cui hanno luogo le medesime.

3. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il Concessionario, in caso di gestione in affidamento del Canone, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il predetto Concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 14

Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

1. Il Comune può revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione o la rendano possibile a condizioni diverse.

2. L'espresso provvedimento di revoca disposto dal medesimo ufficio che ha emanato il provvedimento di concessione/autorizzazione è notificato dal Responsabile del Servizio all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio competente si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione. Dalla data di scadenza del termine concesso di cui al primo periodo del presente comma, se l'occupazione persiste, la stessa è considerata come occupazione abusiva.

3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso. Contro il provvedimento di revoca è possibile il ricorso alle autorità giurisdizionali nei termini e con le modalità stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

4. Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione/autorizzazione nei seguenti casi:

a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione e/o l'attivazione della fideiussione, come da regolamenti di competenza.

b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti da parte del titolare del titolo amministrativo, dei suoi collaboratori o dipendenti;

c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

d) mancato o parziale versamento del Canone alle scadenze previste;

5. La decadenza non comporta la restituzione del Canone versato né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

6. La decadenza della concessione/autorizzazione è dichiarata con provvedimento motivato dal Responsabile del Servizio e deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

7. Sono cause di **estinzione** della concessione/autorizzazione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, di proseguire la concessione in atto.

c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 15

Subentro nella concessione e nell'autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, ad

attivare il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art.7 del presente Regolamento. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi carrabili.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

4. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente ed il titolo al subentrante sarà rilasciato solo se risultano saldati i Canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione, e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In tal caso l'Ufficio competente al rilascio del titolo amministrativo richiesto notifica il richiedente della causa ostativa, invitandolo alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

5. Il subentrante non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

6. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

7. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Articolo 15 Bis

Disposizioni particolari per tende da sole

1. Se l'attività, alla quale è stata autorizzata/volturata l'autorizzazione all'installazione di tenda da sole, cessa o si trasferisce, lo S.U.A.P. provvederà a richiedere all'esercente e al proprietario dell'immobile di precisare la data di rimozione della tenda allegando idonea documentazione fotografica.

Nel caso in cui non ci sia l'intenzione di rimuovere la tenda e nel locale non venga immediatamente avviata nuova attività, il proprietario dell'immobile dovrà presentare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dello S.U.A.P. di cui al comma precedente, istanza di voltura dell'autorizzazione in

questione. Trascorso inutilmente il termine di 60 giorni di cui sopra, verrà emesso provvedimento di revoca dell'autorizzazione in essere, la tenda verrà considerata abusiva e l'occupazione e ogni altro onere posti a carico del proprietario dell'immobile.

Nel caso in cui nel locale venga avviata nuova attività o presentato un subentro, il nuovo esercente, se non provvede a presentare autonomamente istanza di voltura dell'autorizzazione per la tenda da sole, verrà invitato a regolarizzarsi (togliendo la tenda o presentando voltura) entro un termine di 60 giorni. Trascorso inutilmente il termine di 60 giorni di cui sopra, verrà emesso provvedimento di revoca dell'autorizzazione in essere, la tenda verrà considerata abusiva e l'occupazione e ogni altro onere posti a carico del nuovo esercente.

Articolo 16

Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e dell'autorizzazione

- 1.** Il titolare della concessione/autorizzazione ha facoltà, prima della scadenza della stessa e laddove non vi siano variazioni rispetto a quanto già autorizzato, di chiederne il rinnovo.
 - 2.** La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune con le stesse modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento almeno tre mesi prima della scadenza per le occupazioni permanenti. Qualora intervenissero modifiche sull'occupazione oggetto del rinnovo, la domanda dovrà essere eseguita con le stesse modalità previste dall'art.7 del presente Regolamento. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
 - 3.** Il procedimento attivato con l'istanza segue lo stesso *iter* previsto in via generale dal presente Regolamento anche con riferimento all'obbligo del pagamento del Canone dovuto.
 - 4.** Il titolare della concessione/autorizzazione temporanea, almeno dieci giorni prima della scadenza, può chiedere la proroga mediante presentazione di apposita dichiarazione, in carta semplice, in conformità allo stampato predisposto dal Comune e mediante il pagamento del Canone dovuto entro il giorno prima dell'inizio del nuovo periodo di occupazione. Sempre entro lo stesso termine è obbligo del predetto titolare presentare al comune, anche a mezzo mail o pec , la ricevuta di pagamento.
- 4 bis.** Nella predetta dichiarazione dovrà essere dichiarato:

- a) il periodo di proroga;
- b) gli estremi dell'originaria concessione/autorizzazione;
- c) che nulla è mutato rispetto all'atto di cui al precedente punto b);
- d) che continueranno ad essere rispettate le condizioni prescritte nell'originaria concessione/autorizzazione per tutto il periodo di proroga indicato nella citata dichiarazione;
- e) di essere a conoscenza dell'obbligatorietà del pagamento e dell'invio al comune della relativa ricevuta il giorno prima del nuovo periodo di occupazione;

La ricevuta del pagamento del Canone relativo alla proroga deve contenere gli estremi dell'originaria concessione/autorizzazione nonché il periodo di proroga. Tale ricevuta vale come autorizzazione.

4 ter. In mancanza del dovuto Canone nei termini indicati al precedente comma 4, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.

5. Non possono essere rinnovati o prorogati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.

6. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Comunale. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

7. La rinuncia comunicata ai sensi del precedente comma, nel caso in cui faccia riferimento ad una occupazione non ancora iniziata, comporta la restituzione del Canone eventualmente versato e del deposito cauzionale salvo l'ipotesi in cui si sia già provveduto all'apposizione dei cartelli di divieto di sosta e rimozione forzata e all'emissione della relativa ordinanza da parte del Comando di Polizia Municipale. In ogni caso non sono rimborsabili gli oneri amministrativi corrisposti dal concessionario/soggetto autorizzato per il rilascio del provvedimento amministrativo.

8. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del Canone già corrisposto; per le occupazioni permanenti, il Canone annuo rimane comune dovuto, salvo che la disdetta sia giustificata da forza maggiore debitamente motivata e documentata. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae, in ogni caso, dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

9. In caso di rinuncia il titolare della concessione permanente deve procedere al ripristino del suolo precedentemente modificato, nonché nell'ipotesi di passo carrabile, alla rimozione del cartello; in caso contrario la rinuncia non esplica alcun effetto e il titolare dovrà procedere al pagamento del Canone

Articolo 17

Occupazioni abusive e rimozione delle opere

1. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 822 della L. n.160/2019, il Comune, tramite gli Uffici comunali competenti, procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, per tutte le fattispecie che sostanziano le occupazioni abusive come definite dal co. 5 dell'art. 5 del presente Regolamento nonché, qualora presente all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Oltre alle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di scadenza del termine di durata della concessione o dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché in caso di revoca, decadenza o sospensione della stessa, il soggetto destinatario del provvedimento dovrà provvedere, indipendentemente dall'avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale di concessione/autorizzazione e/o di revoca:

- a) alla rimozione delle opere integranti l'occupazione;
- b) alla ripulitura dell'area occupata e all'asportazione dei rifiuti;
- c) all'asportazione dei materiali e delle cose eventualmente depositate sull'area;
- d) alla rimessa in pristino dell'area;
- e) alla riconsegna dell'area occupata nello stesso stato nella quale questa si trovava alla data del provvedimento comunale di concessione e/o autorizzazione.

3. Ove il destinatario non esegua quanto previsto dai precedenti commi, gli verrà notificata, anche a mezzo PEC, formale diffida ad adempiere nel termine e con le modalità che saranno stabilite dal responsabile del procedimento.

4. Nel caso in cui il destinatario non adempia neanche dopo essere stato diffidato, se non sono state prestate garanzie economiche, si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di Polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

5. Nel caso in cui il destinatario non adempia dopo essere stato diffidato e lo stesso abbia prestato garanzia a mezzo di deposito cauzionale o polizza fideiussoria, il Comune utilizzerà tale somma per eseguire i lavori che il soggetto interessato non ha provveduto a fare senza che questi possa nulla opporre.

6. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo è considerata abusiva.

7. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art.633 del codice penale e dall'art.20 del Codice della Strada, il Sindaco, come disposto dall'art.3, comma 16 della L. n.94/2009, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se trattasi di occupazione a fine commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 18

Procedure per particolari occupazioni

1. Per gli esercenti attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via o piazze aperte al traffico veicolare può essere autorizzata la concessione di occupazione di suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme di igiene e della circolazione previo parere di assenso della Polizia Locale, con le limitazioni che l'Ufficio preposto riterrà di prescrivere, fermo restando che i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e che l'occupazione è consentita solo nell'orario di apertura dell'esercizio, senza che merci e/o strutture possano permanere oltre il predetto orario.

2. Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, condutture ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione e/o autorizzazione comunale. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose. L'atto di concessione/autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture.

3. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a ore 6 (sei) e che non arrechino pericolo per la pubblica incolumità od intralcio alla circolazione pubblica. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc... E' facoltà del Comune chiedere idonee garanzie economiche per il ripristino dell'area oggetto di occupazione. Il Comune, per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 19 Passi Carrabili

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del Canone quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale aventi la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del Canone. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura di dieci metri quadrati, soggetta al pagamento del Canone. Nel caso che l'utilizzabilità del passo carrabile (intesa come possibilità di manovra per accedervi ed uscire con veicoli) venga gravemente limitata dalla sosta dei veicoli nell'area pubblica frontale e/o laterale al varco, il titolare del passo carrabile può richiedere la concessione del suolo pubblico di tale area per una superficie massima totale di metri quadrati 10. In tale caso al titolare verrà rilasciata una concessione di durata massima ventinovenne e comunque non superiore alla durata massima dell'autorizzazione del passo carrabile che darà il diritto all'apposizione del cartello di divieto di sosta a norma del Codice della

Strada a cura e spese del titolare della concessione medesima. Il Canone per le predette fattispecie sarà determinato con la tariffa prevista per i passi carrabili. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

2. Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal responsabile del procedimento competente, previa verifica:

- del rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada;
- della caratteristica della sede stradale;
- dell'esistenza di eventuali manufatti (marciapiedi o altro);
- delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
- della superficie di suolo pubblico occupato.

3. È vietata l'apposizione di cartelli diversi da quello indicato dal Regolamento di attuazione al Codice della Strada.

4. Nei casi di abusi, così come nei casi in cui si accerti che il passo carrabile non è più corrispondente alle caratteristiche ed esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, verrà disposta la revoca e la rimozione della segnalazione a spese del titolare.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda alla normativa specifica in materia (Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e Regolamento di attuazione).

6. Le prescrizioni del presente articolo trovano applicazione anche in caso di esenzione dal versamento del Canone.

Articolo 20

Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte della Polizia Municipale o di altri soggetti debitamente autorizzati, con facoltà di prendere visione della concessione.

2. Fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento, se nel corso dell'accesso e dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione e/o autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello

concesso e danni a persone, gli agenti incaricati compilano il verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

3. La contestazione delle violazioni comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione.

4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi.

5. Decorso inutilmente il termine assegnato si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile tutte le relative spese ivi comprese le eventuali spese di custodia dei materiali.

6. Dalla data di contestazione, l'occupazione ai fini del Canone è da considerarsi come abusiva.

TITOLO TERZO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL’AMBITO COMUNALE, NONCHE’ DEL NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI AUTORIZZABILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA O LA RELATIVA SUPERFICIE

Capo Primo: Superficie e tipologie

Articolo 21

Suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari

1 L’ubicazione degli impianti e mezzi pubblicitari e la loro suddivisione sul territorio comunale è individuata all’interno del vigente Piano Generale degli impianti al quale si fa espresso rinvio.

Articolo 22

Definizione impianti e/o mezzi pubblicitari autorizzabili

1 Sono impianti e/o mezzi pubblicitari, non solo quelli definiti dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.), ma anche tutti i restanti mezzi dedicati ovverosia qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare la immagine aziendale, comunque utilizzati per l’effettuazione della pubblicità ad eccezione delle insegne.

2 Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si intende:

a *Insegna di esercizio*

È da considerare “insegna di esercizio” il manufatto di proprietà privata recante scritte in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un

marchio e denominazione della Ditta e dell'Azienda rappresentata, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi dalla sede dell'esercizio. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio; rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

b Preinsegna

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzati su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Fuori dai centri abitati, è consentito il posizionamento di pre-insegne, ai sensi dell'art.51 comma 13 del Reg. Att. Codice della Strada, ad una distanza di 500 mt. prima delle intersezioni. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

c Sorgente luminosa

E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

d Cartello

Si definisce "cartello" quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi etc... essi sono utilizzabili in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. Qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto. Fuori dai centri abitati i cartelli possono essere posizionati parallelamente al senso di marcia rispettando la distanza di 5 metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi. La distanza tra due cartelli paralleli non può essere inferiore a

500 metri. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.

e Striscione, locandina e stendardo

Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido. L'esposizione di striscioni, come disciplinata dall'art.51 comma 10 del Reg. Att. Al Codice della Strada è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente che determina, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell'impianto. L'esposizione di striscioni è limitata allo svolgimento della manifestazione cui si riferisce e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni. Non è consentita l'installazione di striscioni in corrispondenza di intersezione.

L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattro successive allo stesso. Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata. Per quanto concerne le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l'art.51 del Reg. Att. al Codice della Strada. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine e degli stendardi entro le 24 (ventiquattro) ore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

f Segno orizzontale reclamistico

E' da considerarsi "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

g Impianto di pubblicità di servizio

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate, autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta. L'impianto deve essere collocato in

prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione dell'Ente e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale. Per le distanze si applicano le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e dal suo Reg. Att., per i mezzi pubblicitari. Il segnale deve essere conforme al modello allegato al Reg. Att. al Codice della Strada e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. L'ufficio comunale competente ha comunque la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica. Esplicando l'impianto/mezzo una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità, non si considera come impianto/mezzo pubblicitario.

h Impianto di pubblicità o propaganda

E' da qualificarsi "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di servizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta (es. rotor; display etc.).

i) Mezzi pubblicitari gonfiabili

Sono assimilabili ai palloni frenati, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili anche questi sono assoggettati al Canone.

3 La elencazione di cui al co.2 del presente articolo è meramente esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto dell'evoluzione costante delle forme pubblicitarie; nei successivi articoli, gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio, sono indicati per brevità con il termine altri mezzi pubblicitari.

4.I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada, oltre a tutte le prescrizioni previste nel vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Articolo 23

Pubblicità varia

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, rilevano anche le seguenti forme di pubblicità varia:

a) la pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e private e di edifici di culto. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di legge;

b) il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario. All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e nei locali di pubblico spettacolo è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simile o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm.² 300. È vietata la distribuzione di adesivi;

c) la pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano;

d) è consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti all'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardino la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesì compresi;

e) fermi restando i limiti previsti dal presente regolamento, monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata

“da remoto” mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati a condizione che:

- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
- se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le h. 22.00 e riaccesi non prima delle h. 8.00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le h. 23.00 e riaccesi non prima delle h. 7.00 del giorno successivo, se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.

2.ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI

Tali impianti, soggetti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e se non rientranti nelle tipologie di cui al Piano Generale degli Impianti ovvero dal predetto piano vietati, sono autorizzabili a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'ente ritenga meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale.

Articolo 24

Richiamo alle caratteristiche di cui al Codice della Strada ed al PGI

- 1** I mezzi pubblicitari di cui all'art.47 del Reg. Att. al Codice della Strada devono rispettare le caratteristiche indicate nell'art.49 del medesimo Reg. Att. e le prescrizioni di cui all'art.23 del Codice della Strada.
- 2** I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.
- 3** Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari autorizzabili devono rispettare le discipline, le caratteristiche prescrizioni tecniche, materiali, strutture, posizionamento, limitazioni e divieti previsti dal presente Regolamento e dal vigente Piano Generale degli impianti Pubblicitari.

Capo secondo: procedimento amministrativo, limitazioni e divieti

Articolo 25

Autorizzazione

1. È sottoposta ad autorizzazione comunale da parte dell'Ufficio Competente la collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari o altre iniziative pubblicitarie relativi ad attrezzature e/o strutture a servizio delle attività e sull'ambiente, su strade comunali o in vista di esse e su tutte le aree pubbliche e private all'interno dei centri abitati. Al di fuori dai centri abitati la competenza a rilasciare l'autorizzazione comunale permane per quei mezzi pubblicitari che si trovano su strade di proprietà comunale o in vista di esse salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
2. Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto, in difetto l'impianto è considerato abusivo. Il documento di autorizzazione deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza.
3. Le autorizzazioni, salvo casi particolari, hanno validità secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
4. **La domanda di autorizzazione** deve essere presentata in bollo e deve contenere:
 - l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fi- scale del richiedente;
 - in caso di società occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica – nonché, se posseduto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata - per comunicazioni inerenti alla pra- tica;
 - l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare ogni singolo impianto, con l'autodichiarazione di conoscere o sottostare a tutte le condizioni e disposizioni previste nel Piano Generale degli impianti e dal presente regolamento;
 - Il progetto di insegna o cartello, in scala tale da individuare tutti gli elementi es- senziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico

italiano), debitamente sotto- scritto anche dal titolare dell'azienda costruttrice;

- descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto, o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi, con l'indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità' della luce;
- documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante, oltre apposita pianta planimetrica ove deve essere riportata la posizione del mezzo pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione;
- nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, può essere allegata una sola copia del bozzetto stesso.

Nel caso di insegne che necessitano il rilascio di autorizzazione paesaggistica, sarà obbligatorio allegare all'istanza la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia.

5. La procedura di cui sopra dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intenda apportare al mezzo pubblicitario o di arredo già autorizzato.

Articolo 26

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'Ufficio competente esaminerà le richieste in base all'ordine cronologico di presentazione.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

3. Il termine di cui al precedente comma 2 è sospeso nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine concesso, la domanda verrà rigettata

4. Nello svolgimento dell'istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, richiede all'Ufficio Tributi la liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria, nonché la verifica dell'assenza di morosità per tributi comunali pregressi. Acquisiti i dati il

Responsabile del Procedimento comunica al richiedente il Canone dovuto in ragione della sua richiesta affinché provveda al versamento delle somme dovute, fornendo copia dell'attestazione di versamento, rappresentando che fino al momento del pagamento il titolo richiesto non sarà rilasciato.

5. L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che il richiedente si impegni a provvedere alla periodica manutenzione del relativo impianto e il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzioni e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. L'autorizzazione è comunque rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6. In caso di inottemperanza delle suddette prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di spazi pubblici. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

8. Nell'autorizzazione previo richiamo e riporto degli obblighi che sussistono in capo ai titolari dell'autorizzazione, come definiti dall'art.54 del Reg. Att. Codice della Strada, si indica:

- a) l'ubicazione dell'installazione;
- b) il tipo di impianto;
- c) la prescrizioni relative all'installazione ed al programma di manutenzione dell'impianto;
- d) l'eventuale durata e la data di rilascio e di eventuale scadenza dell'autorizzazione che devono essere riportate in maniera visibile sull'impianto pubblicitario ai sensi dell'art.55 del Reg. Att. del Codice della Strada.

9. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso accordate fatti salvi i diritti dei terzi ed in seguito al versamento dell'importo dovuto oltre che per il Canone anche degli oneri relativi alle operazioni tecnico-amministrative. Il ritiro dell'autorizzazione, se non già inviata in via telematica, deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio. Copia del provvedimento

autorizzativo rilasciato, dovrà essere inviato all'ufficio tributi, o se vi è affidamento della gestione dell'entrata al Concessionario, per i relativi adempimenti.

10. Il soggetto autorizzato è l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, rimanendo esente da ogni responsabilità il Comune. Ogni intervento manutentivo deve essere previamente comunicato al Comune con il quale si dovranno concordare le modalità di svolgimento dell'intervento manutentivo che, comunque, non potrà protrarsi per più di 90 giorni per l'intera durata dell'autorizzazione.

11. Qualora la domanda non possa essere accolta il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, avvia la procedura di cui all'art.10 bis della L. n.241/1990.

12. Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata dal subentrante, tempestivamente, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento. Il provvedimento di voltura è rilasciato a condizione dalla regolarità dei versamenti dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria interessata dalla cessione e senza rimborso alcuno per il subentrato. In difetto di comunicazione del subentrante nei modi e termini summenzionati, l'esposizione è considerata abusiva.

Articolo 27

Procedura per il rilascio del nulla osta

1. Il Comune è tenuto a valutare e, se del caso rilasciare, il nulla osta all'installazione di impianti pubblicitari per quegli impianti che insistono su tratti urbani di strade comunali di altro ente ovvero che siano visibili da strade comunali che appartengono al Comune di Sestri Levante.

2. Il Comune evade la domanda entro 30 giorni.

3. L'amministrazione procedente, prima dell'emissione del provvedimento finale e qualora sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, inoltra richiesta di Nulla Osta al Comune di Sestri Levante, allegando copia della domanda e della relativa documentazione depositate dagli interessati.

4. Il Comune, esaminati gli atti, qualora sussistano i presupposti rilascia il Nulla Osta, previo pagamento delle spese di istruttoria. A conclusione del procedimento, l'Amministrazione procedente avrà cura di inoltrare al Comune copia dell'autorizzazione.

Articolo 28 Termine per l'installazione

1. Il termine per l'installazione degli impianti/ mezzi pubblicitari permanenti viene fissato nel provvedimento di autorizzazione in ragione della tipologia dell'impianto, in mancanza nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di pubblicità permanente e nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di pubblicità temporanea.

2. Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, il soggetto autorizzato deve osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione nonché quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto delle predette prescrizioni determina la revoca dell'autorizzazione, previa diffida, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

3. Qualora il Comune accerti la mancata installazione entro il termine di cui al co.1 del presente articolo, si determina la decadenza automatica dell'autorizzazione e di ciò viene data comunicazione al soggetto richiedente con le medesime modalità di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 29

Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Tutti i lavori necessari per l'installazione su suolo pubblico di cartelli o altri mezzi pubblicitari, dovranno essere eseguiti a cura e spese del titolare, a perfetta regola d'arte e, quando occorra, anche sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico.

2. Durante l'esecuzione dei lavori il titolare, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di autorizzazione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario;
- 3.** Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della sede stradale deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salvo eccezioni o cause di forza maggiore, le quali di volta in volta, saranno motivatamente autorizzate dal Sindaco.
- 4.** L'autorizzazione obbliga il titolare a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

Articolo 30

Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari

- 1.** Il Comune si riserva la facoltà di ordinare opportuni interventi di manutenzione o sostituzione delle forme pubblicitarie installate od effettuate che risultino o siano diventate non consone al decoro dell'ambiente urbano o pregiudichino il pubblico interesse.
- 2.** Il Comune potrà pure disporre lo spostamento temporaneo o permanente di impianti pubblicitari ed altro materiale adibito all'affissione od alla pubblicità in altre posizioni o località, sia per necessità estetiche quanto per forza maggiore, ovvero in caso di demolizioni di edifici, nuove costruzioni o per esigenze di servizio, circolazione od altri motivi di pubblica utilità.

Articolo 31

Sospensione delle autorizzazioni

- 1.** È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai titolari.
- 2.** Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i quindici (15) giorni, si darà luogo al rimborso d'ufficio del Canone in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite.
- 3.** I titolari saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 32

Durata dell'autorizzazione, rinnovo ed estinzione

- 1** Ferme restando le disposizioni di cui all'art.53 del Reg. Att. al Codice della Strada, ai fini della disciplina del Canone, le autorizzazioni sono: permanenti, quando le forme di pubblicità effettuate a mezzo impianti o manufatti di carattere stabile, sono autorizzate per più anni e comunque non inferiore all'anno solare; temporanee quelle di durata inferiore all'anno solare.
- 2** Chiunque, compreso il soggetto già titolare dell'autorizzazione in scadenza, se in regola con i versamenti dovuti e con le prescrizioni dell'autorizzazione, può presentare domanda di autorizzazione entro i sessanta giorni e non prima di novanta giorni antecedenti alla data di scadenza dell'autorizzazione. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. L'autorizzazione per le insegne si rinnova tacitamente alla scadenza salvo variazioni della titolarità.
- 3** In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.

4 Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 33

Modifica, rinuncia e revoca

1 La modifica del messaggio pubblicitario, sarà autorizzata previo espletamento della procedura di cui all'art.53, co.8, del Reg. Att. al Codice della Strada.

2 Il soggetto titolare di autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, rinuncia anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza dell'autorizzazione. Per le diffusioni permanenti il Canone annuo rimane comunque dovuto ma va applicata, una riduzione percentuale commisurata per il periodo residuo dalla data della ricezione della disdetta rispetto alla scadenza ordinaria. Per le diffusioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari per la diffusione permanente nel corso dell'anno a cui non abbia fatto seguito la comunicazione di rinuncia di cui al presente comma, non dà diritto ad alcun rimborso o sottrazione dell'obbligo del versamento del Canone annuo.

3.Il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo, ma provvedendo al parziale rimborso del Canone versato, commisurato all'effettivo periodo di esposizione dell'impianto pubblicitario. In tal caso, il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 34

Obblighi del titolare dell'autorizzazione e cause di decadenza

- 1.** Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare ed adempiere gli obblighi e le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, che non può essere ceduto a terzi, nel pieno rispetto dell'art.54 del Reg. Att. al Codice della Strada.
- 2.** Su ogni impianto pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione ai sensi e per gli effetti dell'art.55 del Reg. Att. al Codice della Strada.
- 3.** Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione ed è pertanto responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi, gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica e/o sicurezza, l'Amministrazione comunale, allorchè non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.
- 4.** Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione a concessioni ed autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sottoforma di ripetizioni di Canone.
- 5.** Provvedere al versamento del Canone alle scadenze prefissate dal presente regolamento, pena la decadenza dell'autorizzazione.

6. Sono comunque ulteriori cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato ritiro dell'autorizzazione rilasciata, senza giustificato motivo, entro giorni 10, salvo che il titolo non sia stato inviato al richiedente a mezzo pec.
- 7.** Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
- 8.** Sono cause di estinzione della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 35

Limitazioni, divieti e vincoli paesaggistici e ambientali

1. Per quanto non disposto dal presente titolo, si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti, in particolare il Regolamento per l'installazione di insegne, stendardi, cartelli e altre forme di pubblicità nell'ambito comunale approvato con D.C.C. n. 117/1990 nonché il D.Lgs. 42/2004.
2. In caso di installazione ricadente in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, contemporaneamente, verrà gestito il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica secondo i termini di legge.

Articolo 36

Concessioni

- 1** Il Comune può concedere inoltre a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità; può concedere inoltre l'utilizzo di

impianti pubblicitari di proprietà comunale ovvero lo sfruttamento ai fini pubblicitari di spazi risultanti dal Piano vigente.

2 La concessione viene rilasciata mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica o in altro modo consentito dalla legge.

3 Se si intende procedere all'assegnazione per lotti, la loro composizione viene stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità.

4 La concessione comporta, oltre al pagamento del Canone di concessione o di affitto dell'impianto di proprietà Comunale, anche la corresponsione del Canone.-

5 La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare (o da utilizzare di proprietà comunale), la durata della concessione ed il relativo Canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili. Rimane comunque dovuto il Canone disciplinato da presente Regolamento.

Articolo 37

Diffusione abusiva

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalle autorizzazioni, per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

2. Sono altresì considerate abusive:

a) le pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti del Canone;

b) le pubblicità non rimosse a seguito di denuncia di cessazione.

3. Le pubblicità abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili. In caso di inadempienza vi provvede il Comune, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempre che siano stati pagati il Canone e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

Articolo 38

Rimozione d'urgenza e previa diffida

1. Fermo restando quanto previsto dal l'art. 17 del presente Regolamento, si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.

2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o con altre forme idonee per l'opportuna conoscenza del destinatario con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e il conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.

3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il Comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni

preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. In difetto l'occupazione del mezzo pubblicitario si considera abusiva. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

Articolo 39 Difformità messaggi pubblicitari

1. I messaggi esposti in maniera difforme alle autorizzazioni rilasciate devono essere resi conformi all'autorizzazione medesima. Il responsabile del procedimento comunica al titolare dell'autorizzazione la contestazione della difformità ed assegna il termine di dieci giorni per l'adeguamento del messaggio, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Contestualmente il responsabile del procedimento con il medesimo atto comunica l'avviso di avvio del procedimento per la revoca dell'autorizzazione nel caso di mancato adeguamento del messaggio nel termine assegnato.

2. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

Articolo 40

Vigilanza

1. Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato nonché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate entro 10 giorni dal

soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Articolo 41

Dichiarazione

1. Tutte le forme di diffusione di messaggio pubblicitario per le quali il presente Regolamento non preveda il rilascio di autorizzazione, sono soggette all'onere della dichiarazione preventiva, ovvero a comunicazione per quelle occasionali in ossequio alle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana. A mero titolo esemplificativo si indicano le seguenti tipologie di pubblicità temporanea che sono soggette a dichiarazione:

a iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti e cose simili;

b pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro quadrato;

c pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri;

d pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo o a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale;

e pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili;

f pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi reclamate le ragioni sociali;

g pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;

h pubblicità in forma ambulante;

l pubblicità sonora nelle forme previste;

m volantinaggio; la dichiarazione deve contenere la puntuale indicazione del numero e individuazione del personale addetto al volantinaggio e i luoghi dove intende essere effettuato e deve essere previamente vistata dalla Polizia

municipale. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;

n pubblicità effettuata con persone circolanti con cartelli e/o sponsorizzate;

o pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata nei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

p pubblicità su veicoli; per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli la dichiarazione va presentata al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo e l'attestazione del versamento del Canone dovuto;

q pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie (camion vela ecc.) fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente codice della strada;

r pubblicità fonica.

s cartelli pubblicitari relativi a sagre, fiere, eventi politici, sociali, culturali, religiosi, disciplinati con separato atto.

2. E' altresì soggetta a dichiarazione la variazione della pubblicità, per i mezzi di cui al comma 1, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione, deve essere presentata almeno 10 giorni prima della diffusione del messaggio pubblicitario all'Ufficio Competente ovvero al Concessionario in caso di affidamento, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune; il funzionario incaricato, constatata la validità della comunicazione/dichiarazione, liquida il Canone dovuto e lo comunica al dichiarante e solo dopo averne ricevuta attestazione di pagamento rilascia copia debitamente timbrata e vistata. La copia rilasciata dovrà essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza e sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione.

4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al visto l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari, patrimoniali e per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL CANONE

Capo primo – determinazione del Canone, esenzioni, riduzioni e versamento

Articolo 42

Soggetto tenuto al pagamento del Canone

1 Il Canone è dovuto al Comune di Sestri Levante dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido, con il titolare dell'autorizzazione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.

2 Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari per i quali ai sensi del presente regolamento è sufficiente la dichiarazione, il soggetto tenuto al versamento del Canone è il dichiarante da intendersi come soggetto autorizzato e ciò quand'anche dovesse cedere la disponibilità dello spazio pubblicitario ad altro soggetto.

3 Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.

4 Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.

5 In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 43

Determinazione della superficie per le occupazioni

1 La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2 Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro.

3 Le superfici di occupazione sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato o metro lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

4. Sono soggette a Canone anche le occupazioni effettuate con giochi per bambini quali cavallini elettrici a dondolo e simili (Kiddie rides), purché muniti della documentazione attestante la loro agibilità di cui al D.M. 18 maggio 2007 e ss.mm.ii. ed autorizzazione ex art. 69 del TULPS, nonché panchine ed altri elementi di arredo all'area occupata.

5. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre, per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni temporanee sono calcolate in ragione del 10%.

Articolo 44 Occupazioni con passi carrabili

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili e degli accessi a raso con rilasciato divieto di sosta si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati, può concedere un'area non superiore alla misura di dieci metri quadrati, soggetta al pagamento del canone. In tale caso sarà rilasciata una concessione di durata massima ventinovennale, e comunque non superiore alla durata massima dell'autorizzazione del passo carrabile, che darà diritto all'apposizione del cartello di divieto di sosta a norma del Codice della Strada, con spese a carico del titolare della concessione medesima. Ove non vi sia più interesse a utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di emettere un provvedimento di revoca dell'autorizzazione. Le spese di rimessa in pristino dell'assetto stradale sono poste a carico del richiedente.

2. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.

3. Il Canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.

Articolo 45

Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti e di impianti di ricarica di energia elettrica

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

Articolo 46

Attività edile

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del Canone è quella risultante dal prodotto della lunghezza per la larghezza di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere. Non sono rilasciate autorizzazioni di occupazione con ponteggi edili nelle vie e piazze facenti parte dell'Area Pedonale del centro storico, per il periodo 01/06-15/09. Sono fatti salvi eventuali interventi di urgenza.

Articolo 47

Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1 Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:

a Classificazione in zone d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente Regolamento;

b superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari se più confacente in ragione della tipologia di occupazione, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c durata dell'occupazione;

d valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto altresì dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Nella delibera di Giunta di determinazione delle tariffe del Canone sono stabiliti dei coefficienti moltiplicatori che tengono conto delle zone del territorio di cui alla lett. a) del co.1 del presente articolo e della particolare utilizzazione del suolo pubblico in ragione della tipologia di occupazione di cui alla lett. d) del sopra citato comma 1 che vanno applicati sulla tariffa standard per legge.

3. È facoltà della Giunta, in sede di deliberazione delle tariffe, prevedere delle specifiche maggiorazioni dei coefficienti di valore economico in ragione della particolarità della tipologia dell'occupazione e della sua durata sino alla misura del 200%.

4. Il Canone può essere maggiorato se oneri, ordinariamente a carico dell'occupante derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dal Comune, giusta determinazione del responsabile del procedimento.

5. Non sono soggette al Canone le occupazioni del suolo che, in relazione alla medesima superficie di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

6. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

7. Quando l'occupazione viene realizzata con la creazione di veri e propri locali posti in continuità e di immediata comunicazione con l'esercizio, coperti, completamente chiusi con strutture non facilmente rimovibili che ne delimitano il perimetro, il coefficiente è determinato con delibera di Giunta.

Quando l'occupazione viene realizzata con la creazione di spazi coperti (con tende o tettoie) e delimitati da pareti/paraventi facilmente rimovibili, tali da costituire un spazio definito e protetto, ma non completamente chiuso, il coefficiente è determinato con delibera di Giunta..

Articolo 48

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1 Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare

dell'atto di concessione all'occupazione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa forfettaria di **euro 1,50**.

2 In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto al Comune di Sestri Levante non può essere inferiore a euro 800,00.

3 Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete e non anche per le antenne che costituiscono occupazione autonoma.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno, al seguente indirizzo pec protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it

5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

1 Il versamento del Canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2 Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 49

Criteri determinativi della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1 La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale come da suddivisione di cui all'art. 4, comma 5, del presente Regolamento, sia tramite la previsione di

coefficienti territoriali, in base al maggiore o minore impatto ambientale degli impianti e mezzi pubblicitari autorizzati, alla loro tipologia ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie e all'illuminazione, sia tramite la previsione di coefficienti moltiplicatori di valutazione economica per le specifiche tipologie di impianti e mezzi pubblicitari.

2. Nella delibera di Giunta di determinazione delle Tariffe sono stabiliti dei coefficienti moltiplicatori che tengono conto della suddivisione in zone del territorio ai sensi dell'art. 4 comma 5 nonché del flusso turistico, delle iniziative commerciali, della densità di traffico pedonale e veicolare, e della particolare tipologia dell'impianto/mezzo pubblicitario.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del Canone è determinata in base **alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario** e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, il Canone dovrà essere commisurato soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, il Canone andrà ragguagliato alla totalità della superficie comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo.

4. Quando il messaggio pubblicitario non sia inserito in un mezzo pubblicitario, il Canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

5. Le superfici da trecento centimetri quadrati ed inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato mentre le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano alla metratura successiva.

6. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari

di aziende diverse collocati su un unico pannello, il Canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del Canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.

8. Per i mezzi pubblicitari bifacciali e polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate. La pubblicità esposta attraverso cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati, centri commerciali o comunque in qualunque esercizio utilizzati, qualora il messaggio abbia il medesimo oggetto e/o promuova il medesimo prodotto o lo stesso soggetto si considerano come un'unica inserzione dello stesso cartello perché assolvono ad una medesima funzione pubblicitaria.

9. per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

10. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro senza soluzione di continuità e quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.

11. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il Canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. La tariffa del Canone per i veicoli circolanti con rimorchio è raddoppiata. Ai fini del presente comma si intendono veicoli anche le vetture autofilotranviarie, i battelli le barche e simili.

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, il Canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.

12. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, se consentito, ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua e fasce marittime limitrofi al territorio, il Canone è dovuto per giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

13. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il Canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

14. Per la pubblicità sonora il Canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

15. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il Canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

16. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie.

17. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'Ufficio Affissioni, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione di cui all'art.41 del presente Regolamento e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.

Articolo 50

Tariffe annuali e tariffe giornaliere standard

1 La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima Legge. Per il Comune di Sestri Levante, in base alla sua popolazione, la tariffa standard annua di legge è pari ad **€ 40,00**.

2 Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ex lege ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3 La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima Legge. Per il Comune di Sestri Levante, in base alla popolazione, la tariffa giornaliera standard di legge è pari **ad € 0,70**.

4 La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte dell'utilizzatore, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e della tipologia del messaggio pubblicitario è effettuata utilizzando gli appositi coefficienti deliberati annualmente dalla Giunta in sede di approvazione delle tariffe per il Canone.

5 I coefficienti possono essere modificati per le annualità successive con la delibera di Giunta comunale di determinazione delle tariffe. In difetto di modifica si intendono confermate le tariffe fissate per l'anno precedente.

Articolo 51

Regole per la quantificazione del Canone

1 Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno e frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni o le diffusioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del Canone annuo viene determinato in base all'effettivo utilizzo del primo anno di occupazione diviso in dodicesimi.

2 Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee ovvero giornaliere, il Canone è calcolato per giorno di occupazione.

3. La tariffa in via ordinaria, al netto delle riduzioni di superficie e tariffarie, previste si determina attraverso la seguente procedura:

Tariffa standard di legge (annua per le permanenti, giornaliera per le temporanee) x coefficiente territoriale/economico .

.

Articolo 52

Riduzioni della tariffa standard per le occupazioni

1. Per le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative aventi finalità politiche, sindacali, culturali, sportive, turistiche patrocinate dal Comune, assistenziali o a scopo benefico, la tariffa standard è ridotta dell'80% per la superficie eccedente i dieci metri quadrati.

Articolo 53 Casi particolari

1. Il suolo pubblico occupato, occasionalmente e temporaneamente, in occasione delle ricorrenze del Santo Patrono e per lo svolgimento di fiere, mercatini e sagre occasionali sono soggette ad una tariffa specifica, precisata nella delibera di Giunta Municipale di determinazione delle tariffe , a meno che non ne sia disposto l'esonero dal Canone tramite apposito atto della Giunta Municipale.

Articolo 54

Riduzioni delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari

1 Sono previste le seguenti riduzioni della tariffa standard per **la diffusione di messaggi pubblicitari**:

Riduzione del 50% per:

- la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione. La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano determinato, in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali quale oggetto esclusivo o principale;
- la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;
- la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Per l'applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa.

2 Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine e standardi che abbiano una durata non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione, la tariffa standard di riferimento è definita con appositi coefficienti da applicarsi alla tariffa temporanea prevista per legge

3 Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui di durata non superiore a tre mesi la tariffa standard di riferimento per ogni mese o frazione è definita con appositi coefficienti da applicarsi alla tariffa temporanea prevista per legge

4 Per la pubblicità con proiezioni effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora abbia durata superiore a 30 giorni, si applica, dopo tale periodo, la tariffa standard giornaliera di riferimento è definita con appositi coefficienti da applicarsi alla tariffa temporanea prevista per legge.

5 Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili si applica la tariffa standard per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, definita con appositi coefficienti da applicarsi alla tariffa temporanea prevista per legge

Articolo 55

Maggiorazioni della tariffa per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Poiché il Comune è oggetto di rilevanti flussi turistici in relazione ad oggettivi indici di ricettività, è facoltà della Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe prevedere un'apposita maggiorazione della tariffa deliberata per le tipologie espressamente individuate, ivi comprese le pubbliche affissioni di carattere commerciale, per il periodo compreso dal 15 giugno al 15 settembre che non potrà essere superiore al 50% della tariffa finale approvata.

2. Per la pubblicità luminosa e/o illuminata, intendendosi come tale quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, non rientrando in questa definizione la pubblicità effettuata per mezzo di

scritte o di vetrofanie rimovibili, purchè per esse non sia predisposta una apposita fonte di luce volta ad illuminarle, la maggiorazione è prevista negli appositi coefficienti.

3. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, standardi manifesti e simili, con superficie:

- compresa fra mq.5,50 e mq.8,50, sono definiti appositi coefficienti.
- superiore a mq.8,5, sono definiti appositi coefficienti.

4. Se per il medesimo impianto/mezzo pubblicitario trovano applicazione sia delle riduzioni che delle maggiorazioni della tariffa standard, si applicano prima le riduzioni e poi le maggiorazioni. Mentre se trovano applicazione solo riduzioni o solo maggiorazioni quella di maggiore misura assorbe quella di minore misura

Articolo 56

Esenzioni

1 Sono esenti dal Canone:

- a le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b le occupazioni per tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purchè di superficie non superiore ad un metro quadrato, le tabelle che interessano la circolazione stradale purchè non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia locale e comunque quelle che non si protraggono per

più di centoventi minuti, o per le quali non è richiesto un atto di concessione da parte del Comune

- d le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e le occupazioni di aree cimiteriali;
- f le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario per il viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- i le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo del Canone (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d'indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono ovviamente (oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie) le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare. Sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in

“franchising” e simili (“concessionari monomarca”) nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti. Nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc...), oltre all’unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall’unità principale), l’esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d’esercizio installate presso ogni singola “unità operativa”;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1 fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2 fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3 fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne e/o recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili e le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap od utilizzati per l’accesso ai terreni agricoli.

- 2 Non sono assoggettate al Canone, perché esenti, anche le seguenti fattispecie:
- a le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap nonché le occupazioni temporanee finalizzate alla realizzazione dei predetti parcheggi ed accessi nel limite di dieci metri quadrati e per un periodo non superiore a trenta giorni. Le occupazioni temporanee superiori a dieci metri quadrati e/o trenta giorni saranno soggette a tassazione limitatamente alla superficie e/o ai giorni eccedenti quelli ammessi ad esenzione;
 - b le occupazioni da parte delle vetture destinate a trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste nei posteggi ad esse assegnate;
 - c le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (taxi, servizi di autonoleggio con conducente);
 - d l'occupazione di spazi sovrastanti il suolo pubblico la cui sporgenza dall'edificio con insegne pubblicitarie in genere, telecamere od altri manufatti sia inferiore a 25 centimetri;
 - e occupazioni di spazi soprastanti con faretti, lampade e luci in genere;
 - f occupazioni realizzate con fioriere, addobbi floreali e piante in genere, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi;
 - g le occupazioni permanenti poste in essere per accessi pedonali ad uso esclusivo di civili abitazioni;
 - h le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative aventi finalità politiche, sindacali, culturali, sportive, assistenziali o a scopo benefico, purchè l'area occupata non ecceda 10 (dieci) mq.;
 - i le occupazioni con autovetture nelle aree pubbliche a ciò destinate per le quali sia prevista la sosta a pagamento;
 - j le occupazioni effettuate da associazioni e comitati senza fine di lucro, operanti nell'ambito del Comune ed aventi lo scopo di mantenere e tramandare le locali tradizioni culturali e di costume, connesse da antica data alle celebrazioni religiose in onore dei Santi Patroni delle chiese esistenti sul territorio comunale;
 - k) le occupazioni di suolo pubblico realizzate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell'Amministrazione Comunale, limitatamente al tempo e allo spazio strettamente necessario per il compimento di tali lavori appaltati. I tempi di occupazione e le aree strettamente destinate all'esercizio dell'attività edilizia sono quelli assegnati all'appaltatore per l'esercizio delle opere commissionategli;

l) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;

m) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Articolo 57

Modalità e termini per il versamento

1 Per le **occupazioni permanenti**, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi il Canone **per le occupazioni permanenti** va corrisposto, in autoliquidazione con comunicazione di liquidazione entro il 30 aprile di ciascun anno, tenuto conto della tariffa deliberata per l'anno di riferimento.

2 Per le **occupazioni temporanee**, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio della autorizzazione

3 Per le **esposizioni pubblicitarie permanenti**, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto, con comunicazione di liquidazione entro il 30 aprile di ciascun anno, tenuto conto della tariffa deliberata per l'anno di riferimento. Le stesse tempistiche trovano applicazione per la diffusione dei messaggi pubblicitari assoggettati a dichiarazione, il cui termine ultimo per il versamento è quello di presentazione della dichiarazione

4 Per le **esposizioni pubblicitarie temporanee**, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione e nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'autorizzazione. Le stesse tempistiche provano applicazione per la diffusione dei messaggi pubblicitari

assoggettati a dichiarazione, il cui termine ultimo per il versamento è quello di presentazione della dichiarazione.

5. Il Canone annuo relativo a ciascuna concessione/autorizzazione o dichiarazione se di ammontare superiore a €. 1550,00 può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo e senza applicazione di interessi, scadenti nelle seguenti date: 30/04 -30/06 – 30/09 - 30/11 sempre che la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini di scadenza. Il mancato pagamento anche di una sola rata, se non regolarizzato ai sensi dell'art.66 del presente Regolamento, comporta la decadenza dell'autorizzazione, preclude la concessione di future rateizzazioni e precludere il rilascio di nuove concessioni/autorizzazioni di occupazione suolo pubblico e di diffusione di messaggio pubblicitario.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del Canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

7. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 835, della Legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento del Canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del Canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 2,00 (due).

Art. 58

Controllo sui versamenti e comunicazione di addebito

1. L'Ufficio comunale competente alla gestione dell'entrata in ragione della richiesta o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti

successivamente al rilascio del titolo autorizzatorio o della dichiarazione/comunicazione.

2. In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'ufficio comunale preposto o il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec o raccomandata a.r. un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione ovvero al soggetto dichiarante, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata o rate scadute non corrisposte con la maggiorazione degli interessi di mora al tasso legale vigente alla data del versamento maggiorato del 2,5 %.

3. In difetto di mancato versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, si avvierà la procedura di revoca del titolo

4. Si considera regolarizzato, il versamento del Canone effettuato entro trenta giorni dalla scadenza da parte del soggetto tenuto al versamento del Canone di cui al comma 1 del presente articolo con la maggiorazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni

Articolo 59

Servizio pubbliche affissioni

1 Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica,- considerando come tali quelle comunicazioni su richiesta di altri soggetti pubblici, ritenute dal Comune di Sestri Levante di pubblico interesse -, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche o comunque aventi rilevanza economica.

2 Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da

parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

3 La superficie complessiva degli impianti delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale è fissata in mq.240 pari a mq.12 per ogni 1000 abitanti su una popolazione di circa 18.500 abitanti. Detta superficie include sia le affissioni dirette che quelle a domanda che quelle istituzionali sociali e senza rilevanza economica. In caso di aumento della popolazione si procederà all'adeguamento automatico delle superfici a cura dell'Ufficio comunale proposto al Canone per le affissioni.

4 La ripartizione percentuale è la seguente:

- 40% per gli spazi di natura istituzionale, sociale comunque privi di rilevanza economica;
- 50% per gli spazi per affissioni di natura commerciale;
- 10% per gli spazi destinati all'affissione diretta da parte di privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico spazio.

Articolo 60

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi fissati.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto, anche a mezzo pec o email al committente.

La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto anche a mezzo pec o mail entro gg. 10 dalla richiesta di affissione.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 90.

Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del Canone dovuto.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del Canone , l'elenco degli spazi destinati alle "pubbliche affissioni" con la indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

2. Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre la facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

Articolo 61

Affissioni di urgenza, festive e notturne

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del Canone , con un minimo di € 25,00 per ogni commissione.

Qualora il servizio sia affidato in concessione, tale maggiorazione è attribuita in via esclusiva e per intero al concessionario a titolo di rifusione dei maggiori oneri derivanti dall'obbligo di assicurare il servizio, in deroga alle prenotazioni per affissioni ordinarie ed in caso di richiesta specifica di affissione urgente, nelle ore notturne, nei giorni festivi, ove richiesto.

Articolo 62

Determinazione della tariffa del Canone per le pubbliche affissioni

- 1** Il Canone per le pubbliche affissioni è dovuto da coloro che richiedono il servizio ed in solido con coloro nel cui interesse il servizio è richiesto e la tariffa è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale, alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
- 2** Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, la tariffa è maggiorata del 50 per cento.
- 3** Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorata del 100 per cento.
- 4** Il pagamento del Canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità previste dal presente regolamento; in difetto di versamento non si darà seguito alla commissione.
- 5** Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono stabiliti nella delibera di Giunta comunale di determinazione delle tariffe del Canone.

Articolo 63

Riduzioni ed esenzioni

- 1.** La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

I manifesti e le locandine di cui alle lettere a), b), c), e d) non potranno fruire della riduzione della tariffa qualora contengano sponsorizzazioni commerciali in una superficie superiore a 300 centimetri quadrati o vengano affissi abusivamente.

2. Sono esenti dal Canone relativo alle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni del Comune esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle Province e città metropolitane in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti e regolarmente autorizzati.
- h) i manifesti delle associazioni che gestiscono i parchi comunali.

3. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni proprie che il Comune esercita secondo le Leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

a.1 Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di Legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

a.2 Per L'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Articolo 64

Spazi privati per le affissioni

- 1.** Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari individuati, la Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

- 2.** Gli spazi sono assegnati dalla Giunta Comunale che approva anche la relativa convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, che non potrà essere superiore a 5 (cinque anni) ed il relativo Canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (es.: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili).

- 3.** L'istanza della ditta o società viene istruita e proposta dall'ufficio preposto alla gestione delle affissioni di concerto con l'ufficio Tecnico.

- 4.** In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 50% degli spazi privati destinati alle affissioni.

- 5.** Il Canone di cui al comma 2 del presente articolo non è assorbito dal Canone per la diffusione del messaggio pubblicitario che rimane comunque dovuto.

- 6.** Per l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva si applicano le disposizioni previste per il Canone dai successivi articoli del presente Regolamento.

Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

Articolo 65

Funzionario responsabile

- 1** Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla liquidazione, accertamento, riscossione e rimborso del Canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile dell'Ufficio Tributi. E' facoltà del Comune nell'ottica della migliore funzionalità gestionale dell'entrata nominare un Funzionario responsabile per la occupazione ed un altro Funzionario responsabile per la diffusione dei messaggi pubblicitari.
- 2** In caso di affidamento della gestione del Canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 66

Accertamento

- 1** Il Comune, in proprio tramite l'Ufficio competente, ovvero tramite il Concessionario in caso di affidamento dell'entrata, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero del Canone non versato integralmente o parzialmente alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.
- 2** Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di Canone, sanzioni, indennità e interessi, risulti inferiore a euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del Canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
- 3** L'Ufficio comunale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, può provvedere alla ripartizione del pagamento delle somme dovute.

Articolo 67

Sanzioni e indennità

1 Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente Regolamento e delle altre disposizioni di legge e regolamentari di riferimento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019, e precisamente:

a) un'indennità pari al Canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) che saranno irrogate dalla Polizia Municipale.

2 Per le occupazioni o diffusioni pubblicitarie ritualmente e validamente autorizzate la sanzione per omesso, parziale, ritardato pagamento del Canone dovuto è pari al 100% delle somme dovute e non versate, salvo la regolarizzazione di cui al precedente art.58 del presente Regolamento.

3 Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25.00 a euro 500.00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981.

4 Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della strada, e delle mere violazioni regolamentari non collegate all'entrata, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

5 La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione, non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada,

conseguenziali all'abuso e sempre che non vi siano morosità per tributi ed altre entrate comunali pregresse.

Articolo 68

Riscossione coattiva

1 L'accertamento e l'irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.

2 Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1 che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 69

Rimborsi

1.Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile, da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2.Il Comune deve evadere le suddette richieste entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.

3.I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

4.Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 70

Interessi sugli accertamenti

- 1** La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di tre punti percentuale con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

- 2** In caso di omesso o parziale versamento del Canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del Canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo maggiorati del 2,5%. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 71

Contenzioso

- 1** Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione disciplinate dal presente regolamento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

- 2** Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 72

Disposizioni finali e transitorie

- 1** Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

- 2** Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3 È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

4 Qualora alla data di entrata in vigore del Canone in base alla normativa nazionale non fossero state deliberate le Tariffe, il pagamento del Canone avverrà in via provvisoria tenuto conto delle tariffe per le tipologie di occupazioni e forme di pubblicità deliberate per l'anno 2020, salvo conguaglio che avverrà d'ufficio e con formale comunicazione di invito alla regolarizzazione da notificare al concessionario e/o al soggetto autorizzato. Nel caso di conguaglio a favore del soggetto obbligato al Canone, le maggiori somme sono considerate in acconto per le ulteriori somme dovute a titolo di Canone, salvo espressa richiesta di rimborso. L'invito alla regolarizzazione è competenza dell'Ufficio comunale preposto al controllo del versamento del Canone.